



COMUNE di RUDIANO

(Provincia di Brescia)

Regolamento Comunale

“COMITATO PER I GEMELLAGGI”

(Approvato con atto C.C. N. 55 del 02.09.2008)

Art. 1

E' istituito nel Comune di Rudiano il "Comitato Gemellaggi" col compito di:

- Programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività del gemellaggio promosso dal Comune di Rudiano con Enti territoriali di altri paesi sulla base delle relative delibere del Consiglio Comunale;
- Favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie associazioni, organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo, ecc.

Art. 2

Affinchè il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 1 il Consiglio comunale potrà prevedere l'iscrizione nel bilancio di previsione di ogni anno un apposito stanziamento di spesa.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 3

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo del gemellaggio e che, coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato gemellaggi – d'intesa con l'Amministrazione comunale – terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e (se esistente) con la sua Federazione regionale, e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 4

Del Comitato fanno parte rappresentanti dell'Amministrazione civica per i gemellaggi e i portavoce dei Gruppi consiliari, rappresentanti delle categorie economiche, della scuola, di istituzioni/associazioni culturali e sportive, di altre associazioni.

Esso sarà nominato dal Sindaco e sarà composto da:

a) COMPONENTI EFFETTIVI:

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente;
- Assessore alla Cultura P.I. e Sport
- Rappresentante o capogruppo della maggioranza consiliare
- Rappresentanti o capigruppo delle minoranze;
- Un membro scelto tra i rappresentanti delle categorie economiche;
- Un membro scelto tra i rappresentanti della scuola;
- N. 3 membri scelti tra i rappresentanti delle associazioni/gruppi;

b) COMPONENTI CONSULTIVI:

- Le associazioni/gruppi culturali, musicali, sociali e sportive, del turismo, della scuola, le associazioni giovanili, ed il rappresentante dell'associazione Europea degli insegnanti (A.E.D.E.)

L'incarico è gratuito.

Art. 5

Il Comitato provvederà ad eleggere fra i suoi componenti:

- Un Vicepresidente;
- Un Segretario;
- Un Tesoriere.

Art. 6

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) Per dimissioni;
- b) Per assenze ingiustificate (più di 3 volte consecutive)
- c) Per richiesta della Associazione di appartenenza;
- d) Per la richiesta della totalità degli altri membri.

Art. 7

Il Comitato si riunisce due volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 dicembre per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni. Il programma dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni, con compiti solo consultivi, altri soggetti qualora la specificità della tematica richieda il contributo di operatori o esperti del settore (es. esperti di arte, storia locale, musica ed artisti in genere)

Art. 8

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la totalità dei componenti effettivi e in seconda convocazione con la maggioranza degli stessi.

Art. 9

Il Comitato di cui alla lettera a) dell'art. 4) attua i propri programmi.

Il Presidente convoca il Comitato ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente tre componenti. Effettivi.

Art. 10

Le convocazioni del Comitato, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse, in forma scritta, almeno tre giorni prima della riunione: per motivate ragioni d'urgenza esse potranno essere convocate senza preavviso e con qualsiasi mezzo.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 11

Per le attività di carattere amministrativo il Comitato si avvale dell'opera di dipendenti dell'Ente locale appositamente individuati dal Sindaco, con funzioni di Segretario del Comitato stesso.

Art. 12

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

L'Assemblea decade con lo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 14

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.

Il presente regolamento comunale è stato approvato con atto C.C. N. 55 del 02.09.2008

Rudiano, 22/10/2008

Il Segretario Comunale
(De Giorgis dott. Giuseppe)

Il presente regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al 06/11/2008 – Rep. Pub. 609/08

Rudiano, 22.10.2008

Il Segretario Comunale
(De Giorgis dott. Giuseppe)
